

Rassegne giuridiche

settembre – dicembre 2017

Normativa internazionale

ONU

Diritti

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale del 27 novembre 2017, CEDAW/C/GC/36, *General recommendation No. 36 on girls' and women's right to education*. 3

Giustizia minorile – Diritti umani; pena di morte

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 29 settembre 2017 e resa pubblica il 9 ottobre 2017, A/HRC/RES/36/16, *Human rights in the administration of justice, including juvenile justice*. 4

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 4 ottobre 2017, A/HRC/RES/36/5, *Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights*. 4

Consiglio d'Europa

Misure di protezione – Minori stranieri

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 24 novembre 2017, Rec 2117(2017), *Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children*. 5

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 novembre 2017, Res 2195(2017), *Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children*. 5

Unione europea

Violenza

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0379 del 4 ottobre 2017, *Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sull'eliminazione del matrimonio infantile*. 5

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0366 del 3 ottobre 2017, *Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica*. 6

Normativa Nazionale

Ambiente familiare – Sostegno alle famiglie; minori fuori famiglia

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 26 ottobre 2017, n. 129/CU, *Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità"*. 6

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 14 dicembre 2017, n. 172/CU, *Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni"*. 7

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 21 dicembre 2017, n. 178/CU, *Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"*. 7

Salute

Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. 7

Istruzione

Ministero dell'istruzione, Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, 11 dicembre 2017. 8

Violenza

Ministero dell'istruzione, Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017. 8

Giurisprudenza**Tutela della vita familiare**

Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, Causa Beccarini e Ridolfi c. Italia, ricorso n. 63190/16, 7 dicembre 2017 9

Capacità genitoriale – Tutela della bigenitorialità

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza del 28 settembre 2017, n. 22744 9

Riconoscimento dello *status filiationis* – Verità biologica e interesse del minore

Corte Costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2017 n° 272 10

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza del 18 dicembre 2017 n. 30294 10

Kafalah – Ricongiungimento familiare

Cassazione civile, sentenza del 24 novembre 2017, n. 28154 10

Adozione – Valutazione della situazione di abbandono

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 29 settembre 2017, n. 22933 11

Sottrazione internazionale di minore – Opinione del minore

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 5 dicembre 2017, n. 29118 11

Diritto alla riservatezza – Pubblicazione sui social network di dati personali relativi a minori

Tribunale Mantova, ordinanza 19 settembre 2017 12

Tribunale Roma, sez. I, ordinanza 23 dicembre 2017 12

Normativa internazionale

ONU

Diritti

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, Raccomandazione generale del 27 novembre 2017, CEDAW/C/GC/36, [General recommendation No. 36 on girls' and women's right to education](#).

La Raccomandazione generale affronta il tema fondamentale del diritto all'educazione per le donne e in particolare per le ragazze minorenni. Il Comitato ricorda che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nella promozione dei diritti umani ed è riconosciuta come la via per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne. Essa rappresenta senza dubbio uno strumento essenziale per lo sviluppo personale, tale da poter fornire le basi necessarie per intervenire concretamente e positivamente nella società. Nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite¹ del 20 settembre del 2000, l'Assemblea Generale decideva di assicurare che, entro il 2015, i bambini di tutto il mondo sarebbero stati in grado di completare un intero corso di istruzione primaria e che ragazze e ragazzi avrebbero avuto pari accesso a tutti i livelli di istruzione.

Purtroppo, nonostante i tanti progressi compiuti in questa direzione, si può affermare che questo obiettivo non è stato raggiunto. Il CEDAW sottolinea che nel 2012, 32 milioni di ragazze in età scolare in tutto il mondo non andavano a scuola, rappresentando il 53% di tutti i bambini non scolarizzati, così come 31,6 milioni di ragazze adolescenti (50,2%) dell'età della scuola secondaria inferiore. Inoltre, anche qualora vi siano delle opportunità educative, continuano a persistere un insieme di disuguaglianze che di fatto impediscono a donne e ragazze di sfruttarle pienamente.

L'UNESCO nel 2013 aveva riferito che tra i giovani nella fascia di età 15-24, 125,2 milioni erano analfabeti, donne e ragazze rappresentano il 61,3% di quella popolazione. Esse subiscono enormi discriminazioni durante l'intero percorso scolastico, a livello di accesso, conservazione, completamento, trattamento e risultati di apprendimento, nonché nelle successive scelte di carriera, con un conseguente svantaggio che prosegue oltre la scuola e l'ambiente scolastico.

Il divario tra il riconoscimento legale e la sua attuazione nel concreto del diritto delle ragazze e delle donne all'istruzione rimane purtroppo molto ampio. In tal senso sono necessari ulteriori orientamenti e azioni mirate all'effettiva attuazione di questo diritto fondamentale. Il contenuto del presente documento è rappresentato da un insieme di raccomandazioni dirette al contrasto e all'eliminazione dei problemi relativi al diritto all'educazione delle donne e delle ragazze. Tali raccomandazioni sono fondate sulla giurisprudenza esistente ai sensi della Convenzione², comprese le osservazioni conclusive del Comitato e le raccomandazioni generali esistenti, sulle informazioni ottenute dalle comunicazioni ricevute e sulle presentazioni orali fatte dagli Stati parte, nonché da una vasta gamma di parti interessate, comprese le organizzazioni non governative e della società civile e ambienti accademici.

¹ONU, Assemblea Generale, Risoluzione 55/2, 20 settembre 2000, [Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite](#).

²ONU, Assemblea Generale, 18 December 1979, [Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women](#).

Giustizia minorile – Diritti umani; pena di morte

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 29 settembre 2017 e resa pubblica il 9 ottobre 2017, A/HRC/RES/36/16, [Human rights in the administration of justice, including juvenile justice](#).

Il Consiglio per i diritti umani (HRC) affronta in questa Risoluzione il tema dei diritti umani nella amministrazione della giustizia, inclusa la giustizia minorile. Concentrandoci in particolare su quest'ultima, vediamo che sono incoraggiati tutti gli sforzi regionali e interregionali, la condivisione delle migliori pratiche e la fornitura di assistenza tecnica nel settore della giustizia minorile. Viene riaffermato con forza che la prima considerazione da fare in tutte le decisioni riguardanti la privazione della libertà ad un minore, deve sempre e comunque essere il suo miglior interesse e, in particolare, che essa dovrebbe essere utilizzata solo come misura di ultima istanza. È necessario garantire che qualora i minori vengano arrestati, detenuti o imprigionati, vengano tenuti separati dagli adulti, a meno che la non separazione sia considerata nel loro miglior interesse. Dopo aver preso atto della relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla non discriminazione e la protezione delle persone con una maggiore vulnerabilità nell'amministrazione della giustizia, in particolare in situazioni di privazione della libertà e in relazione alle cause e agli effetti di *overincarceration* e sovraffollamento, l'HRC ribadisce la grandissima importanza della piena ed effettiva attuazione di tutte le norme delle Nazioni unite sui diritti umani nell'amministrazione della giustizia. Gli Stati sono invitati con forza ad impegnarsi efficacemente per porre in essere una serie di validi meccanismi legislativi, giudiziari, sociali, educativi e altri meccanismi e procedure pertinenti, nonché risorse adeguate, per assicurare la piena attuazione di tali norme. L'invito loro rivolto è inoltre quello di valutare la loro legislazione nazionale e conformarsi agli standards previsti.

Consiglio per i diritti umani, Risoluzione approvata il 28 settembre 2017 e resa pubblica il 4 ottobre 2017, A/HRC/RES/36/5, [Unaccompanied migrant children and adolescents and human rights](#).

La presente Risoluzione del Consiglio per i diritti umani (HRC) tratta il tema dei bambini e adolescenti migranti non accompagnati e dei diritti umani. L'HRC esprime la sua preoccupazione per il crescente numero di migranti, in particolare minori non accompagnati o separati dai loro genitori, che si trovano in situazioni di vulnerabilità quando si tenta di attraversare i confini internazionali in modo pericoloso lungo le rotte migratorie. Gli Stati devono rispettare i diritti umani dei migranti indipendentemente dal loro status migratorio, in conformità con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale. Una attenzione particolare deve necessariamente essere rivolta ai bambini e agli adolescenti i quali, essendo soggetti più vulnerabili, sono maggiormente esposti a crimini e abusi di vario tipo, come la tratta, il lavoro, il rapimento, l'abuso sessuale e lo sfruttamento. Il Consiglio riafferma con forza che i principi generali della Convenzione sui diritti dell'infanzia, compresi il miglior interesse del bambino, la non discriminazione, la partecipazione, la sopravvivenza e lo sviluppo, devono essere la base di tutte le azioni riguardanti i minori e dovrebbero sempre rappresentare il cardine di tutta la legislazione, delle politiche e delle pratiche relative ai bambini.

Consiglio d'Europa

Misure di protezione – Minori stranieri

Assemblea Parlamentare, Raccomandazione del 24 novembre 2017, Rec 2117(2017), [Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children](#).

Assemblea Parlamentare, Risoluzione del 24 novembre 2017, Res 2195(2017), [Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant children](#).

In questi due atti dell'Assemblea Parlamentare si affronta il tema complesso relativo alla valutazione dell'età dei minori migranti non accompagnati. Si sottolinea come i vari metodi di valutazione dell'età utilizzati in Europa riflettano la mancanza di un approccio armonizzato e di un metodo concordato tra gli Stati. L'Assemblea ritiene che lo sviluppo di un modello di tipo olistico, che sia realmente attento e sensibile ai bambini, basato sulla presunzione che la persona sia minorenni, consentirebbe di soddisfare le esigenze dei minori non accompagnati o separati dalle famiglie. In tale ottica, si invitano dunque gli Stati membri a portare avanti caso per caso una valutazione attendibile solo in casi di seri dubbi sull'età del bambino e come ultima istanza, sempre nel superiore interesse del minore. Si specifica inoltre che è proibita la detenzione di minori non accompagnati o separati in attesa o in corso di valutazione dell'età.

Unione europea

Violenza

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0379 del 4 ottobre 2017, [Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2017 sull'eliminazione del matrimonio infantile](#).

Il fenomeno del matrimonio infantile è al centro di questa Risoluzione del Parlamento europeo. Si sottolinea con forza che il matrimonio infantile costituisce una violazione dei diritti dei minori nonché una forma di violenza contro donne e ragazze e in quanto tale deve essere fermamente condannato. L'invito rivolto agli Stati è affinché si impegnino per conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile al fine di combattere più efficacemente le pratiche dannose e assicurare che i responsabili rispondano dei loro atti. È necessario richiamare l'attenzione sulla questione dei matrimoni infantili, precoci e forzati, incentrando gli sforzi sull'emancipazione delle donne. Quest'ultima può avvenire solo attraverso un investimento maggiore nell'istruzione, nell'emancipazione economica e in una maggiore partecipazione ai processi decisionali, nonché attraverso la tutela e la promozione dei diritti umani di tutte le donne e le ragazze, anche nella sfera della salute sessuale e riproduttiva. Il Parlamento invita l'UE e tutti gli Stati membri ad applicare norme giuridiche unificate relativamente alla procedura per far fronte alla questione dei matrimoni infantili, anche in vista della ratifica della Convenzione di Istanbul. Inoltre deve essere portata avanti una stretta collaborazione con le autorità locali di contrasto e i sistemi giudiziari nei paesi terzi, anche fornendo assistenza a livello tecnico e di formazione così da contribuire all'adozione e all'attuazione di normative che vietino i matrimoni precoci e forzati e prevedano, tra l'altro, un'età minima per contrarre matrimonio. È fondamentale investire anche nella riabilitazione e nell'assistenza per le spose bambine, perché possano reinserirsi nei percorsi di istruzione e formazione. Un'attenzione particolare deve essere prestata ai minori provenienti dalle comunità svantaggiate. È, inoltre, necessario investire nella prevenzione, attraverso vari progetti, tra cui quelli sviluppati nell'ambito del programma Daphne, incentrati sull'assistenza alle vittime e la prevenzione dei matrimoni infantili, precoci e forzati.

Parlamento europeo, Ris P8_TA-PROV(2017)0366 del 3 ottobre 2017, [Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica](#).

In questa Risoluzione, il Parlamento UE affronta il tema estremamente complesso dei crimini informatici. Spesso le vittime di tali reati sono i minori, i quali utilizzano internet ad una età sempre più precoce e sono soggetti particolarmente vulnerabili. Essi cadono più facilmente in adescamenti e altre forme di sfruttamento sessuale online, come il cyberbullismo, l'abuso sessuale, la coercizione e l'estorsione sessuale. Si ricordano inoltre alcune pericolose campagne volte a promuovere atti di autolesionismo, come nel caso del "blue whale", relativamente alle quali vi è la necessità di una protezione speciale. I pedofili agiscono in particolare sulle reti peer-to-peer (P2P), attraverso delle piattaforme centrali nascoste utilizzate per trovare, trasmettere, conservare e condividere il materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori e monitorare nuove vittime senza rischiare di essere scoperti. Il Parlamento invita fortemente tutti gli Stati membri, che ancora non lo abbiano fatto, a recepire la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Si chiede inoltre alla Commissione di vigilare e garantire la piena ed efficace attuazione della direttiva e di avviare insieme agli Stati una campagna di sensibilizzazione sul tema che coinvolga tutti i soggetti interessati. È di primaria importanza anche l'aumento delle risorse destinate al miglioramento dell'identificazione delle vittime, per lottare contro le reti organizzate di autori di reati di abuso sessuale e per accelerare il rilevamento, l'analisi e la segnalazione di materiale pedopornografico online e offline. Il Parlamento chiede, inoltre, un piano d'azione diretto a tutelare i diritti dei minori online e offline nel cyberspazio, ricordando alle autorità preposte all'applicazione delle legge di prestare particolare attenzione ai reati contro i minori nelle loro attività di lotta alla criminalità informatica, anche rafforzando la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri nonché con Europol e il suo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica.

Normativa Nazionale

Ambiente familiare – Sostegno alle famiglie; minori fuori famiglia

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 26 ottobre 2017, n. 129/CU, [Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità"](#).

In questo Accordo viene trattato il Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Il punto focale è rappresentato da un approccio al problema di tipo multidisciplinare, con una visione comune e istituzionale, al fine di ridurre immediatamente il rischio autolesivo o auto-soppressivo. Il Piano è articolato su tre livelli di intervento: il livello centrale, con la presenza di un Tavolo di consultazione permanente che fornisce gli indirizzi generali e valuta e monitora l'applicazione degli stessi; il livello regionale, costituito dall'Osservatorio regionale permanente sulla Sanità penitenziaria; il livello locale, costituito dalle Direzioni degli Istituti penitenziari minorili, dei Centri di prima accoglienza e delle Comunità pubbliche dell'Amministrazione della Giustizia nonché dalle Direzioni delle Aziende sanitarie locali, cui viene chiesto di redigere, aggiornare, implementare e monitorare il Piano locale di prevenzione.

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 14 dicembre 2017, n. 172/CU, [Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c\) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni"](#).

La Conferenza Unificata esprime in questo Accordo la sua posizione relativamente alle *Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni*. In esse è presentato innanzitutto il contesto di riferimento, nel quale l'esigenza primaria risulta essere quella di investire nella piena tutela dei diritti dei bambini in relazione all'accoglienza. Nella prima parte del testo sono presentati tutti i soggetti e gli attori istituzionali. Si prosegue poi con l'esplicazione dell'intero percorso dell'accoglienza, la sua organizzazione e la gestione fase per fase. Si sottolineano in particolare i punti relativi al "Progetto quadro" e al "Progetto educativo personalizzato" (PEI). Inoltre, è importante evidenziare tutta la parte relativa ai servizi di accoglienza residenziale per minori e adolescenti, nella quale è presente la classificazione delle diverse tipologie di strutture, con i relativi requisiti e le procedure di accreditamento. Un ultimo passaggio di fondamentale importanza è quello dedicato ai minori in situazioni particolari, come, ad esempio, i minori stranieri non accompagnati o gli adolescenti nell'area penale o ancora i bambini vittime della tratta o dello sfruttamento sessuale.

Conferenza Unificata Stato Regioni, Accordo 21 dicembre 2017, n. 178/CU, [Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c\) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"](#).

La Conferenza Unificata si esprime, attraverso quest'ultimo atto, sulle *"Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità"*. In esse si chiarisce che questo tipo di accompagnamento dei minori e delle loro famiglie debba necessariamente essere inteso come l'insieme degli interventi mirati a promuovere condizioni idonee alla crescita (area della promozione), a prevenire i rischi che possono ostacolare il processo di sviluppo (area della prevenzione) e a preservare e/o proteggere la salute e la sicurezza del bambino (area della tutela o della protezione in senso stretto). Un tale percorso di accompagnamento, come viene specificato nel testo, si intende come un processo di intervento, integrato e partecipato, che coinvolge varie tipologie di risorse professionali e informali, basato sul riconoscimento, la valorizzazione e l'attivazione delle risorse, siano esse personali, familiari o di contesto, che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei minori.

Salute

Legge 22 dicembre 2017, n. 219, [Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento](#).

Dopo un lungo iter parlamentare, alla fine del 2017, è stata approvata la legge relativa al cosiddetto "Biotestamento". Il testo, più correttamente, disciplina la materia del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Si stabilisce, innanzitutto, che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito qualora sia privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il rapporto tra medico e paziente è valorizzato attraverso la promozione della relazione di cura e di fiducia tra essi, la quale si fonda, appunto, sul consenso informato. Qualora il paziente lo desidera sono coinvolti nella relazione di cura, anche i familiari e conviventi o compagni. La forma scritta è quella prevista per il consenso informato, a meno che il paziente non sia nell'impossibilità fisica di scrivere e, in questo caso, è prevista la possibilità di procedere ad una videoregistrazione o all'utilizzo di dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare le sue decisioni a riguardo. Si ricorda che la Legge prevede che la volontà espressa dal paziente possa essere sempre modificata. Si sottolinea, più nello specifico, l'articolo 3 che interessa i minori, nel quale si stabilisce che essi hanno diritto alla

valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Devono inoltre essergli fornite tutte le informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle loro capacità, cosicché siano messi nella condizione di esprimere la propria volontà. Al comma 2 si stabilisce, inoltre, che il consenso informato al trattamento sanitario venga espresso o rifiutato da chi ha la responsabilità genitoriale o dal tutore, sempre tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e tendo sempre presente, come fine primario, la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Istruzione

Ministero dell'istruzione, [Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine](#), 11 dicembre 2017.

Le presenti linee guida sono state firmate dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di assicurare le pari opportunità nel sistema dell'istruzione ai minori allontanati dai propri nuclei familiari. Come affermato nell'incipit dell'atto, esse intendono fornire al personale scolastico degli elementi di conoscenza generalizzata del sistema di tutela dei minorenni, costituito dall'organizzazione dei servizi sociali, dal tribunale per i minorenni, dai servizi di accoglienza, etc. Vengono date, inoltre, indicazioni generali utili a garantire, nell'istruzione, le pari opportunità per gli alunni temporaneamente allontanati dalla loro famiglia di origine. Lo scopo è quello di eliminare quegli ostacoli, rappresentati spesso da elementi discriminatori, che impediscono ai minori di raggiungere, nel loro percorso scolastico, i risultati adeguati, essendo essi già coinvolti in una situazione quotidiana difficile e delicata. Le Linee guida riguardano gli alunni in affidamento familiare, gli alunni ospiti delle strutture dei sistemi di protezione, gli alunni stranieri non accompagnati e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale.

Violenza

Ministero dell'istruzione, [Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo](#), ottobre 2017.

Il MIUR ha provveduto, con questo atto, ad aggiornare le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* che erano state emanate nel 2015. Tale integrazione si è resa necessaria in seguito ai recenti interventi normativi, in particolare quelli introdotti con la Legge n. 71/2017 sulla "Buona scuola", nella quale è presente un approccio di tipo inclusivo. In questo senso, i diversi soggetti coinvolti sono invitati a sviluppare una progettualità che abbia come fine la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo. All'articolo 3, infatti, è stata prevista l'istituzione di un Tavolo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR, con il compito di redigere un piano di azione integrato e realizzare un sistema di raccolta di dati per il monitoraggio, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre Forze di polizia. Nel testo si sottolinea, inoltre, come un importante passo avanti, fatto dalla Legge 71/2017, sia, per la prima volta in assoluto, l'indicazione dei tempi e delle modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. All'articolo 2 si prevede, infatti, che il minore di quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete, sia al titolare del trattamento, sia al gestore del sito internet sia al gestore del social media.

Giurisprudenza

Tutela della vita familiare

Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, *Causa Beccarini e Ridolfi c. Italia, ricorso n. 63190/16, 7 dicembre 2017*

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato dai nonni di tre minori per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea (diritto al rispetto della vita familiare). I ricorrenti allegano che i nipoti erano stati loro affidati tra il 2003 e il 2004 per l'incapacità della madre di prendersene cura e che nel 2012, all'intensificarsi delle difficoltà e dei problemi comportamentali legati alla separazione dalla loro madre, dietro segnalazione dei servizi sociali, erano stati collocati in un centro di accoglienza ed era stata aperta la procedura di adozione. Da tale momento i ricorrenti non avevano più visto i loro nipoti nonostante il tribunale avesse disposto una graduale ripresa dei contatti nel 2014. Solo nel 2017, con l'accordo della madre - presso cui i bambini erano stati nuovamente collocati nel 2015 - era stato loro possibile incontrarli. La Corte, sottolineando le inadempienze dei servizi sociali che avevano omesso di dare esecuzione alla decisione del tribunale, con la quale era stato ordinato un riavvicinamento, condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 della Convenzione per non avere compiuto sforzi sufficienti e adeguati per preservare il legame familiare intercorrente tra i ricorrenti e i tre nipoti.

Capacità genitoriale – Tutela della bigenitorialità

Cassazione civile, sez. VI, *ordinanza del 28 settembre 2017, n. 22744*

Viene censurata la decisione che aveva disposto, all'esito di un giudizio per separazione personale, l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolando il diritto-dovere di frequentazione del padre mediante incontri protetti e monitorati dai servizi sociali in ragione di alcune circostanze emerse dall'ascolto dei minori e dalle consulenze tecniche svolte (in particolare erano emerse manifestazioni di allarme e diffusa percezione di un pericolo nel rapporto con il padre, nonché manifestazioni isteriche riconducibili alla sindrome di alterazione parentale, PAS). La Corte, pronunciandosi sul ricorso della madre che si doleva, fra l'altro, dell'applicazione dell'affidamento condiviso nonostante le difficoltà dei figli col padre, sottolinea che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi per cui, nel giudizio relativo alla idoneità genitoriale, deve essere considerata la capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto dei figli alla bigenitorialità, il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, le loro capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto con i figli, nonché la personalità del genitore stesso, le sue consuetudini di vita e l'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. Ferma la conformità della sentenza alla propria giurisprudenza, la Corte ritiene non pertinente pronunciarsi sul profilo della PAS, sollevato dalla ricorrente in relazione alla mancata disamina del fondamento scientifico della consulenza tecnica che l'aveva accertata, in quanto superfluo per la *ratio decidendi* del caso un giudizio astratto sulla validità scientifica di tale sindrome.

Riconoscimento dello *status filiationis* – Verità biologica e interesse del minore

Corte Costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2017 n° 272

Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale nato tramite ricorso alla surrogazione di maternità viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c. nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso, in contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo. La Consulta ha respinto la questione di legittimità costituzionale, escludendo - alla luce dell'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno che internazionale - che l'interesse all'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento, e ha ricordato che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio è sempre tenuto ad apprezzarne la portata raffrontandola all'interesse del minore. La verità biologica della procreazione, afferma la Corte, costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore, che concorre a definirne il contenuto, insieme ad altre, tra cui quella potenzialmente confliggente della conservazione dello *status* acquisito per la durata del rapporto con il genitore contestato. In tale bilanciamento, conclude la Corte, assumono oggi particolare rilevanza le modalità del concepimento e della gestazione, la presenza di strumenti legali - quali l'adozione in casi particolari - posti a tutela del minore, nonché, nel silenzio della legge, la considerazione del disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale.

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza del 18 dicembre 2017 n. 30294

Una coppia di italiani stipulava un contratto di fecondazione assistita eterologa in Spagna, data l'*impotentia generandi* del marito. Questi, revocato il proprio consenso all'inseminazione a trattamento iniziato, agiva per il disconoscimento della paternità, eccependo fra l'altro la violazione degli artt. 6 e 9 della legge 19 febbraio 2004 n. 40 in relazione agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione circa il divieto di revoca del consenso all'impianto e il divieto di disconoscimento del figlio nato a seguito di trasferimento embrionale. La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale così sollevata, alla luce del quadro degli insegnamenti giurisprudenziali costituzionali e di legittimità in materia. Viene in primo luogo ricordata la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa posto dalla l. 40/2004 nelle ipotesi di sterilità o infertilità assolute e irreversibili, e ha precisato che, venuto meno entro tali limiti il divieto di inseminazione eterologa, la disciplina del consenso prevista da tale legge è applicabile anche a tale tecnica di procreazione (Corte costituzionale, sentenza del 10 giugno 2014 n. 162), così riconoscendo, in sostanza, la conformità ai principi costituzionali della disciplina del consenso in materia. Viene poi richiamata la giurisprudenza secondo cui l'esercizio dell'azione di disconoscimento da parte del marito, anche quando abbia prestato il suo consenso, priverebbe definitivamente il figlio di una delle due figure genitoriali essendo impossibile accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di seme di provenienza ignota (Corte Cost., sentenza del 26 settembre 1998, n. 347; Cass., sentenza del 16 marzo 1999, n. 2315) e il principio già affermato in sede di legittimità secondo cui non costituisce valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto a quella legale (Cass., sentenza del 10 aprile 2012, n. 5653).

Kafalah – Ricongiungimento familiare

Cassazione civile, sentenza del 24 novembre 2017, n. 28154

La Corte torna a pronunciarsi in materia di kafalah, istituto di diritto islamico posto a protezione di minori in stato di abbandono, che ne prevede l'affido a un soggetto che si impegna a curare, educare e mantenere il minore come se fosse proprio figlio sino al raggiungimento della maggiore età, senza tuttavia che egli entri giuridicamente a far parte della famiglia. L'istituto è riconosciuto da fonti di diritto

internazionale, in particolare dall'art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dagli artt. 3, lett. e), e 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore, sottoscritta ma non ancora ratificata dall'Italia (la quale è tenuta, tuttavia, ad applicarla, come sottolineato in sentenza). Sul rilievo da attribuirsi al provvedimento straniero di kafalah quale presupposto del diritto al ricongiungimento familiare, si erano espresse, tra l'altro, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 16 settembre 2013, n. 21108, statuendo che il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale richiesto nell'interesse di minore extracomunitario affidato in kafalah a cittadino italiano residente in Italia non possa essere rifiutato nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano una personale assistenza del minore da parte dell'"affidatario" italiano.

La Cassazione, richiamati i propri precedenti, a conferma del proprio orientamento e in considerazione del superiore interesse del minore coinvolto, afferma che non può rifiutarsi il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare al minore in kafalah, rientrando questi nella nozione di "altri familiari" annoverata dall'art. 3, comma 2, lett. a, d.lgs. 30/2007 tra i soggetti aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (nello specifico, è incluso "ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lett. b, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente").

Adozione – Valutazione della situazione di abbandono

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 29 settembre 2017, n. 22933

La vicenda trae origine da un procedimento di dichiarazione di adottabilità di una minore, inizialmente collocata in comunità e in seguito presso una famiglia affidataria, al quale il padre, affetto da problemi psichiatrici, si era opposto sostenendo l'ininfluenza della propria lieve patologia sulla idoneità genitoriale. La Cassazione, evidenziate le carenze dell'istruttoria, e in particolare la mancata estensione della consulenza tecnica alla relazione padre-figlia, che avrebbe consentito alla Corte di merito di valutare se le condizioni della minore, affetta anch'essa da problematiche di carattere psichico e ormai inserita in un altro contesto educativo e familiare, avrebbero potuto subire ricadute o regressioni in ragione di un rinnovato rapporto con il padre, rinvia la causa alla Corte di appello per un nuovo esame dei fatti, enunciando il seguente principio di diritto: "in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo in considerazione non solo la figura genitoriale ma anche lo stato psicologico-evolutivo del minore, la sua evoluzione, il permanere di problematiche non superate e gli eventuali rischi di regressioni o peggioramenti, attraverso un'osservazione non solo della figura genitoriale ma anche di quella del minore". Altra questione che impone il rinvio è quella relativa alla mancata convocazione in giudizio dei genitori affidatari, che doveva essere disposta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, e che nel caso di specie rappresentava adempimento di particolare rilievo, come sottolineato dalla Corte, data l'omessa valutazione nella prospettiva dell'attualità delle problematiche che affiggevano la minore.

Sottrazione internazionale di minore – Opinione del minore

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 5 dicembre 2017, n. 29118

La Cassazione ha occasione di ribadire il proprio orientamento in tema di audizione del minore nell'ambito dei procedimenti per sottrazione internazionale, ricordando che gli elementi emersi dal suo ascolto, ponderati alla luce dell'intera istruttoria del caso, sono da valutarsi ai fini dell'accertamento della sussistenza di un fondato rischio di essere esposto, per il fatto del suo ritorno nel paese di residenza

abituale, a pericoli psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64).

L'opinione del minore che si sia detto contrario al rimpatrio, sottolinea la Corte, non può tuttavia essere unico elemento fondante il rigetto dell'istanza di rimpatrio, ma deve concorrere, assieme ad altre risultanze, a fondare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del pericolo che in base alla Convenzione sopra citata giustifica la deroga al principio generale di rientro immediato. Viene pertanto confermata la decisione impugnata, che pur riconoscendo illegittima la sottrazione di un minore ad opera del padre italiano stante l'assenza del consenso della moglie straniera e la residenza abituale del figlio nel paese di questa, non aveva disposto il rimpatrio del minore, in considerazione del suo rifiuto di lasciare l'Italia espresso in modo netto e senza condizionamenti da parte del padre, lamentando anzi difficoltà di inserimento nell'ambiente straniero e scarso supporto da parte della madre, delle risultanze della consulenza tecnica, delle concordi testimonianze degli assistenti sociali e del legame dal minore instaurato con i familiari del padre in Italia.

Diritto alla riservatezza – Pubblicazione sui social network di dati personali relativi a minori

Tribunale Mantova, ordinanza 19 settembre 2017

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Nell'ambito di un procedimento per la revisione delle condizioni di affidamento dei figli viene accolta la richiesta avanzata dal padre volta a inibire alla madre la pubblicazione sui social network di foto rappresentanti i figli e a ordinare la rimozione di quelle già pubblicate (tale impegno era stato assunto dalla madre in base a un accordo col padre recepito dal Tribunale e dalla stessa disatteso). Il Tribunale, nell'ordinanza emessa in via provvisoria e senza la convocazione della madre, rileva che la diffusione di immagini ritraenti i figli, quindi di dati identificativi degli stessi, integra una illecita interferenza nella loro vita privata rilevante ai sensi dell'art. 10 c.c. (Abuso dell'immagine altrui), del combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (relativi alla protezione dei dati personali), nonché degli artt. 1 e 16 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (l'art. 1 prevede l'applicazione della Convenzione ai minori di anni 18 e l'art. 16 stabilisce che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione). Il Tribunale aggiunge inoltre che la pubblicazione di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per gli stessi, stante l'ampia diffusione delle immagini e il pericolo che soggetti malintenzionati possano avvicinare i bambini visti ritratti online o trarre dalle loro fotografie materiale pedopornografico.

Tribunale Roma, sez. I, ordinanza 23 dicembre 2017

Fonti: Redazione Giuffrè 2018

Il Tribunale, nell'ordinanza in esame, conferma l'autorizzazione già rilasciata dal giudice tutelare ad un minore che, per il tramite del tutore assegnatogli in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, aveva chiesto di proseguire gli studi in America per allontanarsi dalla situazione di profondo turbamento determinatasi, in particolare, per la condotta della madre che tramite i social network aveva dato ampia diffusione a informazioni e immagini riguardanti la vicenda processuale del figlio e la situazione familiare. Il Tribunale, rilevato come la stessa non si fosse adeguata al divieto di pubblicazione di dati personali inerenti il figlio in precedenza già disposto dal giudice, ordina la cessazione immediata di tale condotta e la rimozione di quanto già online, prevedendo l'obbligo, in caso di inosservanza, di versare al ricorrente e al tutore una somma determinata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. (Misure di coercizione indiretta, c.d. astreinte). La previsione di tale condanna, sebbene sia prevista dall'articolo citato solo previa presentazione di domanda di parte, è emessa in questo caso d'ufficio dal Tribunale, richiamando all'uopo l'art. 709 ter c.p.c. (secondo il quale il Giudice può adottare, anche d'ufficio, tutte le misure necessarie per l'attuazione dei provvedimenti inerenti l'affidamento, tra

cui quelle di carattere esecutivo e a tutela del minore) e i principi generali dell'ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore.

Nell'ordinanza viene altresì sottolineata la rilevanza da attribuirsi alla volontà dei c.d. grandi minori (ovvero di coloro che abbiano compiuto i 16 anni e, in alcuni casi, 14 anni di età), ai quali va riconosciuto un ampio margine di autodeterminazione in linea con le previsioni normative interne (in base alle quali essi possono, ad esempio, interrompere il percorso scolastico stante la cessazione dell'obbligo, svolgere attività lavorativa, contrarre matrimonio a determinate condizioni, riconoscere figli, prestare il consenso al riconoscimento del genitore, accedere all'interruzione di gravidanza) e con la disciplina internazionale, in particolare la Convenzione dell'Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, applicabile fino al raggiungimento dei 16 anni.

Il Tribunale pertanto, considerata la forte volizione del minore di proseguire il percorso di studi all'estero, documentata nelle relazioni dei responsabili dei servizi sociali, dell'educatore domiciliare e del terapeuta, rilevando come tale scelta possa garantire il completamento degli studi superiori, altrimenti interrotti, e la piena ripresa delle relazioni sociali, conferma la decisione del giudice tutelare ritenendola conforme all'interesse del minore.